



APVINVESTIMENTI

DETERMINA A CONTRARRE PROT N. 2024/395

OGGETTO: *Determina per l'acquisto di un contratto di SERVIZI DI INCARICO PROFESSIONALE di predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per "Lavori di manutenzione ordinaria aree a parcheggio in zona marittima e sant'Andrea - Venezia" CIG B27B43AAA0*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTI

- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Le delibere Anac da 261 a 272/2023, con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice degli Appalti (i provvedimenti adottati, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che il DLgs. 36/2023 ha confermato l'"Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione": a partire dal 18 ottobre del 2018 le Stazioni Appaltanti sono quindi obbligate a svolgere telematicamente le procedure di gara.

DATO ATTO

- che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono infra riassunte;
- che APV Investimenti SpA è una società in house di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS), che eroga servizi di interesse generale in ambito demaniale portuale;
- che APV INVESTIMENTI SpA gestisce le aree adibite a parcheggio nel Porto di Venezia e Marghera su concessione demaniale marittima da parte di AdSPMAS e relativo contratto di servizio;
- che il servizio di gestione parcheggi viene erogato nel rispetto degli standard di qualità meglio descritti nella Carta dei servizi pubblicata sul sito web di APV Investimenti;
- che le aree adibite a parcheggio in gestione sono recentemente aumentate e abbisognano di lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione;
- che sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria dei parcheggi in questione, affidati alla ditta Tonin Gastone SrL, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 04436100285, all'esito positivo di apposita procedura negoziata recante CUP J76F24000020007-CIG B1895EDB13 e dei relativi controlli sul possesso dei requisiti di cui al DLgs 36/2023;
- che, considerato quanto sopra, il Responsabile dell'Area TLC e Parcheggi di APVI, Andrea Casimiro, ha svolto un'informale indagine di mercato relativa alla
 - a) necessità di un DL in relazione ai lavori di cui al punto che precede, individuato nell'Ing. Raffaele Cardinale, incaricato all'esito di procedura pubblica svolta su piattaforma Consip (Mepa) recante CIG B0DDFE81D8;
 - b) necessità di un CSP/CSE durante l'esecuzione dei lavori che precedono (avendo la ditta esecutrice comunicato la possibilità di subappalto e avendo già individuato dei subaffidatari);



APVINVESTIMENTI

TENUTO CONTO

che l'indagine informale svolta dal responsabile dell'Area TLC e Parcheggi, Andrea Casimiro, rivolta all'acquisto di un contratto di INCARICO PROFESSIONALE di predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per "Lavori di manutenzione ordinaria aree a parcheggio in zona marittima e sant'Andrea - Venezia, ha individuato come professionista l'Ing. PATRIZIO PASQUALETTO, Via Torino n.10, 30034 Mira (VENEZIA), P. IVA 04437070271, C.F. PSQPRZ82D25D325N, n. iscrizione Ordine Ingegneri Venezia: 4685, per un **importo complessivo "a corpo" di € 4.900,00 + 4% CP** dettagliato come da offerta che qui si allega.

La documentazione inerente è conservata agli atti della Società.

RITENUTO pertanto che

- sussistano le condizioni per procedere mediante affidamento diretto all'acquisto di quanto sopra meglio descritto al suddetto professionista dei *SERVIZI DI INCARICO PROFESSIONALE di predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per "Lavori di manutenzione ordinaria aree a parcheggio in zona marittima e sant'Andrea - Venezia*, ha individuato come professionista marittima e sant'Andrea - Venezia, ha individuato come professionista l'Ing. PATRIZIO PASQUALETTO, Via Torino n.10, 30034 Mira (VENEZIA), P. IVA 04437070271, C.F. PSQPRZ82D25D325N, n. iscrizione Ordine Ingegneri Venezia: 4685, per un **importo complessivo "a corpo" di € 4.900,00 + 4% CP** dettagliato come da offerta che qui si allega.

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;



APVINVESTIMENTI

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che il CIG relativo al presente affidamento viene acquisito a partire dalla piattaforma PCP (Piattaforma Contratti Pubblici);

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare, a seguito dell'esito positivo della procedura di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;



APVINVESTIMENTI

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola professionista l'Ing. PATRIZIO PASQUALETTO, Via Torino n.10, 30034 Mira (VENEZIA), P. IVA 04437070271, C.F. PSQPRZ82D25D325N, n. iscrizione Ordine Ingegneri Venezia: 4685, per un **importo complessivo "a corpo" di € 4.900,00 + 4% CP** dettagliato come da offerta che qui si allega; la documentazione inerente è conservata agli atti della Società;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende **perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato** ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI INDIVIDUARE, in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile del procedimento: Responsabile dell'Area TLC e Parcheggi, Andrea Casimiro.

DI DEMANDARE al RUP:

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio Amministrazione di APV Investimenti SpA e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Venezia, 16/07/2024

L'Amministratore Delegato
- dott. Franco Bagatin-